

Dichiarazione d'obbligatorietà del nuovo Contratto Nazionale Mantello (CNM) 2026 – Contributi Parifonds Edilizia

Vi informiamo che il contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile (CNM), su cui si basa il Parifonds Bau, è stato rinnovato senza interruzione a partire dal 1° gennaio 2026. Manca solamente la dichiarazione d'obbligatorietà del CNM da parte del Consiglio federale. Questa dovrebbe avvenire presumibilmente nell'aprile 2026.

La base di calcolo dei contributi è ora disciplinata dall'art. 10 cpv. 4 LMV (precedentemente art. 8 cpv. 4 LMV). Il tasso di contribuzioni rimane invariato.

Riguarda solo le imprese che **non** sono membri della SSIC (Società Svizzera degli Impresari-Costruttori):
Senza una vostra comunicazione, l'affiliazione della vostra impresa al Parifonds Bau come anche il diritto alle prestazioni continueranno automaticamente senza interruzione. Tuttavia, nel caso in cui desideriate non affiliarvi al Parifonds Bau per il breve periodo senza dichiarazione d'obbligatorietà, vi preghiamo di informarci per iscritto (richiesta tramite il portal-bau), indicando il vostro Numero d'identificazione delle imprese IDI, entro il **27 febbraio 2026**.

Si prega di prendere atto che in questo caso i dipendenti non hanno diritto alle prestazioni del Parifonds Bau per il periodo senza dichiarazione d'obbligatorietà.

Un'eventuale esenzione dal contributo sarà presa in considerazione nel conteggio finale all'inizio del 2027 con la dichiarazione salariale definitiva del 2026. Vi informeremo prontamente in merito a come procedere.

Siamo volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Art. 10 cpv. 4 CNM – Contributi

Tutti i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti, devono versare un contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,7 % del salario determinante. Il datore di lavoro provvede all'incasso e alla rimessa dei contributi al Parifonds Edilizia.

I datori di lavoro assoggettati al CNM devono versare un contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,5 % del salario determinante per i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti.

Per salario determinante si intende il salario soggetto all'AVS fino al massimo LAINF. Per i lavoratori, inclusi gli apprendisti, che non soggiacciono all'obbligo AVS, il contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale è calcolato sulla base del salario equivalente al guadagno soggetto all'AVS. Sono fatte salve le attività svolte in Svizzera per una durata massima di 90 giorni l'anno.

I datori di lavoro la cui attività in Svizzera si protrae fino a 90 giorni l'anno devono versare lo 0,4% del salario determinante (0,35 % a carico del lavoratore, 0,05 % a carico del datore di lavoro) per i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti, e comunque non meno di CHF 20.- al mese per ogni collaboratore e datore di lavoro.